

**DELIBERAZIONE 30 GIUGNO 2020  
249/2020/R/IDR**

**AVVIO DELL'EROGAZIONE DELLE RISORSE PER LA PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI NN. 16 E 17 DI CUI ALL'ALLEGATO 1 AL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 AGOSTO 2019, RECANTE "ADOZIONE DEL PRIMO STRALCIO DEL PIANO NAZIONALE DEGLI INTERVENTI NEL SETTORE IDRICO – SEZIONE ACQUEDOTTI" (CUP J37I19000320002 E CUP J47I19000160002)**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1117<sup>a</sup> riunione del 30 giugno 2020

**VISTI:**

- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito: d.lgs. 152/06) e, in particolare, la Parte Terza;
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 (di seguito: decreto-legge 201/11) e, in particolare, l'articolo 21;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 (di seguito: d.P.C.M. 20 luglio 2012), recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214";
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" (di seguito: legge 205/17), e, in particolare, i commi da 516 a 525 dell'articolo 1;
- la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" (di seguito: legge 145/18), e, in particolare, i commi da 153 a 155 dell'articolo 1;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 e s.m.i, recante le procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e di costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti (di seguito: d.lgs. 229/11);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 agosto 2019 (di seguito: d.P.C.M. 1 agosto 2019), recante "Adozione del primo stralcio del Piano nazionale degli interventi nel settore idrico – sezione acquedotti", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 26 settembre 2019;

- il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, come convertito nella legge 14 giugno 2019, n. 55 (di seguito: decreto-legge 32/19) e, in particolare, l'articolo 4-ter;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 novembre 2019, registrato dalla Corte dei Conti in data 4 dicembre 2019 (di seguito: d.P.C.M. 5 novembre 2019), con il quale è stato individuato il Commissario Straordinario per la Sicurezza del Sistema Idrico del Gran Sasso;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità), 27 dicembre 2013, 643/2013/R/IDR, recante "Approvazione del Metodo Tariffario Idrico e delle disposizioni di completamento" (di seguito: deliberazione 643/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell'Autorità del 28 dicembre 2015, 664/2015/R/IDR, recante "Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI-2" (di seguito: deliberazione 664/2015/R/IDR) e il relativo Allegato A, recante "Metodo tariffario idrico 2016-2019 – MTI-2. Schemi regolatori";
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2017, 917/2017/R/IDR (di seguito: deliberazione 917/2017/R/IDR), e il relativo Allegato A, recante "Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI)" (di seguito: RQTI);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2017, 918/2017/R/IDR, recante "Aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato" (di seguito: deliberazione 918/2017/R/IDR);
- la deliberazione dell'Autorità 18 gennaio 2018, 25/2018/R/IDR, recante "Avvio di procedimento relativo agli interventi necessari e urgenti per il settore idrico ai fini della definizione della sezione «acquedotti» del Piano nazionale, di cui all'articolo 1, comma 516, della legge 205/2017" (di seguito: deliberazione 25/2018/R/IDR);
- la relazione dell'Autorità 11 aprile 2018, 268/2018/I/IDR, recante "Relazione di trasmissione dell'elenco degli interventi necessari e urgenti per il settore idrico ai fini della definizione della sezione «acquedotti» del Piano nazionale di cui all'articolo 1, comma 516, della legge n. 205/2017" (di seguito: relazione 268/2018/I/IDR);
- la relazione dell'Autorità 23 ottobre 2018, 538/2018/I/IDR, avente ad oggetto "Aggiornamento della Relazione 11 aprile 2018, 268/2018/I/IDR (...)" (di seguito: relazione 538/2018/I/IDR);
- la deliberazione dell'Autorità 12 febbraio 2019, 51/2019/R/IDR, recante "Integrazione del procedimento avviato con la deliberazione dell'Autorità 25/2018/R/idr, relativo agli interventi necessari e urgenti per il settore idrico ai fini della definizione della sezione «acquedotti» del Piano nazionale, di cui all'articolo 1, comma 516, della legge 205/2017" (di seguito: deliberazione 51/2019/R/IDR);
- la relazione dell'Autorità 20 giugno 2019, 252/2019/I/IDR, avente ad oggetto "Primo elenco degli interventi necessari e urgenti per il settore idrico ai fini della definizione della sezione «acquedotti» del piano nazionale di cui all'articolo 1, comma 516, della legge 205/2017" (di seguito: relazione 252/2019/I/IDR);

- la deliberazione dell’Autorità 23 ottobre 2019, 425/2019/R/IDR, recante “Disciplina delle modalità di erogazione delle risorse per la realizzazione degli interventi contenuti nell’Allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 agosto 2019, recante “Adozione del primo stralcio del piano nazionale degli interventi nel settore idrico – sezione acquedotti”, adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 516, della legge 205/2017” (di seguito: deliberazione 425/2019/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 3 dicembre 2019, 512/2019/R/IDR, recante “Avvio dell’erogazione delle risorse per la realizzazione degli interventi di cui all’allegato 1 al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° agosto 2019, recante “Adozione del primo stralcio del Piano nazionale degli interventi nel settore idrico – sezione acquedotti” (di seguito: deliberazione 512/2019/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 580/2019/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio MTI-3” (di seguito: deliberazione 580/2019/R/IDR);
- la circolare della Cassa per i servizi energetici ed ambientali (di seguito: Csea) del 13 novembre 2019, 37/2019/IDR, contenente le istruzioni operative ai fini degli adempimenti previsti nella deliberazione 425/2019/R/IDR (di seguito: circolare 37/2019/IDR);
- la comunicazione della Regione Abruzzo del 25 novembre 2019, trasmessa a Csea e, per conoscenza, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell’Ambiente, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e all’Autorità;
- i dati, gli atti e i documenti relativi agli interventi n.n. 16 e 17 di cui all’Allegato 1 al d.P.C.M. 1 agosto 2019, trasmessi in data 20 novembre 2019 – e successivamente integrati, da ultimo, in data 21 giugno 2020 – dal Commissario Straordinario per la Sicurezza del Sistema Idrico del Gran Sasso, ai sensi della deliberazione 425/2019/R/IDR e secondo le modalità previste dalla circolare 37/2019/IDR.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- l’articolo 21, commi 13 e 19, del decreto-legge 201/11 ha trasferito all’Autorità “le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici”, precisando che tali funzioni “vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all’Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481”;
- l’articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l’Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, “la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori”;

- il d.lgs. 152/06, all'articolo 149, individua, quali atti che compongono il Piano d'Ambito - oltre che il "modello gestionale ed organizzativo" e il "piano economico finanziario" - anche la "ricognizione delle infrastrutture" e il "programma degli interventi" (di seguito: PdI) specificando che:
  - la ricognizione delle infrastrutture identifica lo stato di consistenza e di funzionamento delle infrastrutture da affidare al gestore del servizio idrico integrato (comma 2);
  - il programma degli interventi individua le opere di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento delle infrastrutture esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda di utenza, definendo gli obiettivi da realizzare, le infrastrutture a tal fine programmate ed i tempi di realizzazione (comma 3);
- il d.P.C.M. 20 luglio 2012 all'articolo 3, comma 1, descrive puntualmente le funzioni attinenti alla regolazione del servizio idrico trasferite *ex lege* all'Autorità, stabilendo, in particolare, che:
  - l'Autorità "definisce i livelli minimi e gli obiettivi di qualità del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (...)" (lett. a);
  - "predispone e rivede periodicamente il metodo tariffario per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (...), sulla base del riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio sostenuti dai gestori (...)" (lettera d);
  - "verifica la corretta redazione del piano d'ambito, acquisita la valutazione già effettuata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano sulla coerenza dei piani d'ambito con la pianificazione regionale e provinciale di settore, esprimendo osservazioni, rilievi e impartendo, a pena d'inefficacia, prescrizioni sugli elementi tecnici ed economici" (lett. e).
  - "approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (...), proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all'art. 149 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152, impartendo, a pena d'inefficacia prescrizioni (...)" (lettera f).

**CONSIDERATO CHE:**

- con deliberazione 643/2013/R/IDR di approvazione del Metodo Tariffario Idrico (MTI), l'Autorità - come poi successivamente confermato con deliberazione 664/2015/R/IDR (recante il MTI-2) - ha enucleato il programma degli interventi tra gli atti che costituiscono lo specifico *schema regolatorio* che gli Enti di governo dell'ambito sono tenuti ad adottare e a trasmettere all'Autorità

medesima ai fini della relativa verifica e approvazione, prevedendo, in particolare, che il PdI contenga la specificazione delle criticità riscontrate sul pertinente territorio e degli obiettivi che si intendono perseguire in risposta alle predette criticità, nonché la puntuale indicazione degli interventi necessari, dettagliandone le previsioni di spesa e il cronoprogramma per la realizzazione degli stessi;

- la costante azione in materia di istruttoria e di approvazione degli specifici schemi regolatori, contenenti i programmi degli interventi redatti secondo le indicazioni elaborate dall’Autorità, ha permesso, tra l’altro, di delineare un quadro delle condizioni delle infrastrutture idriche e delle esigenze di investimento approvate dagli Enti di governo dell’ambito;
- con deliberazione 918/2017/R/IDR - con la quale sono state definite le regole e le procedure ai fini dell’aggiornamento per il biennio 2018-2019 delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato - l’Autorità ha fornito, in particolare, le indicazioni metodologiche per procedere all’aggiornamento dei programmi degli interventi, tenuto conto delle nuove esigenze di investimento che dovessero essere rilevate da ciascun Ente di governo dell’ambito a fronte del perseguimento degli obiettivi stabiliti dalla regolazione della qualità tecnica (RQTI), introdotta con deliberazione 917/2017/R/IDR.
- con deliberazione 580/2019/R/IDR l’Autorità ha previsto in particolare che, al fine di tenere conto nella pianificazione degli effetti di lungo periodo di eventuali opere di rilevanza strategica – caratterizzate da complessità tecnica e da tempi di realizzazione pluriennali – lo specifico schema regolatorio debba essere integrato da un Piano delle Opere Strategiche (POS), redatto dall’Ente di governo dell’ambito o soggetto competente quale parte integrante e sostanziale del PdI, che preveda, a tendere, un saggio di rinnovo delle infrastrutture coerente con la vita utile delle medesime e che riporti lo sviluppo delle misure tese ad assicurare il relativo percorso di convergenza.

**CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:**

- l’articolo 1, comma 516, della legge 205/17 dispone che - ai fini della *“programmazione e realizzazione degli interventi necessari alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della siccità e per promuovere il potenziamento e l’adeguamento delle infrastrutture idriche”* - con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sia adottato il *“Piano nazionale di interventi nel settore idrico”*, articolato in due sezioni: sezione «acquedotti» e sezione «invasi», prevedendo con specifico riferimento alla sezione «acquedotti» (al successivo comma 517) che l’Autorità - sentiti le Regioni e gli enti locali interessati, sulla base delle programmazioni esistenti nonché del monitoraggio sull’attuazione dei piani economici finanziari dei gestori - trasmetta l’elenco degli interventi necessari e urgenti per il settore, con specifica indicazione delle modalità e dei tempi di attuazione, per la realizzazione dei seguenti obiettivi prioritari:
  - a) raggiungimento di adeguati livelli di qualità tecnica;

- b) recupero e ampliamento della tenuta e del trasporto della risorsa idrica, anche con riferimento alla capacità di invaso;
- c) diffusione di strumenti mirati al risparmio di acqua negli usi agricoli, industriali e civili;
- a norma del successivo comma 519, gli Enti di governo dell'ambito e gli altri soggetti responsabili della realizzazione degli interventi di cui alle sezioni «acquedotti» e «invasi» del Piano nazionale, sono tenuti ad adeguare i propri strumenti di pianificazione e di programmazione in coerenza con le misure previste dal medesimo Piano nazionale;
- la legge 205/17 in discorso attribuisce poi all'Autorità specifici compiti di monitoraggio e segnalazione, stabilendo che l'Autorità medesima:
  - *“avvalendosi anche della Cassa per i servizi energetici e ambientali, monitor[i] l'andamento dell'attuazione degli interventi e [sostenga] gli enti di governo dell'ambito e gli altri soggetti responsabili della realizzazione degli interventi della sezione «acquedotti» per eventuali criticità nella programmazione e nella realizzazione degli interventi”* (articolo 1, comma 520);
  - segnali i casi di inerzia e di inadempimento degli impegni previsti, da parte degli enti di gestione e degli altri soggetti responsabili, e proponga, ove ne ricorrano i presupposti, gli interventi correttivi da adottare per il ripristino, comunicandoli alla Presidenza del Consiglio dei ministri e ai Ministri interessati, ai fini dell'esercizio dei necessari poteri sostitutivi di programmazione e realizzazione degli interventi (articolo 1, comma 525).

**CONSIDERATO, ANCHE, CHE:**

- al fine di promuovere una tempestiva ed efficace implementazione della nuova disciplina, l'Autorità – nell'ambito del procedimento avviato con deliberazione 25/2018/R/IDR – ha proceduto a richiedere agli Enti di governo dell'ambito (quali rappresentanti degli enti locali), con il coinvolgimento delle Regioni, specifiche informazioni volte alla selezione degli interventi urgenti, necessari a perseguire gli obiettivi prioritari enucleati al comma 517, articolo 1, della legge 205/17, chiedendo di esplicitare, nell'ambito degli interventi urgenti sopra richiamati, quelli:
  - riconducibili anche a usi diversi dal civile;
  - non programmabili nelle pianificazioni di ambito (PdI), quali ad esempio gli interventi che si renderebbero necessari per il raggiungimento degli obiettivi di qualità tecnica di cui alla deliberazione 917/2017/R/IDR, ma che - sulla base dei piani economico finanziari adottati dai soggetti competenti - non appare possibile sostenere finanziariamente, ovvero quelli che, per area di riferimento, eccederebbero i confini territoriali di competenza del singolo Ente di governo;
  - riferibili ad aree caratterizzate da profili di difficile sostenibilità;



- a valle di approfondimenti e valutazioni istruttorie mirate alla selezione di proposte effettivamente elegibili nell'ambito del primo stralcio del Piano nazionale – l'Autorità è giunta, dunque ad individuare un elenco di 66 interventi, dandone evidenza nella relazione 268/2018/I/IDR e ricomprendendovi, per il servizio idrico integrato, gli interventi in stato di progettazione esecutiva/definitiva (pur constatando la grande rilevanza strategica di taluni interventi che risultavano ancora nella cosiddetta fase di fattibilità), già assoggettati all'istruttoria del soggetto competente – Ente di governo dell'ambito e Regione – e sottoposti a verifiche, da parte dell'Autorità, in ordine alla coerenza con gli indicatori di qualità tecnica e alla sostenibilità economica e finanziaria con riferimento allo specifico schema regolatorio del pertinente gestore;
- nel mese di ottobre 2018, sulla base delle ulteriori informazioni acquisite in ordine alle programmazioni dei soggetti interessati dal primo elenco di interventi di cui alla relazione 268/2018/I/IDR, nonché tenuto conto sia di ulteriori 6 progetti segnalati come urgenti, sia degli atti adottati per far fronte a criticità di natura emergenziale che - alla luce della normativa vigente - devono esser menzionati nel Piano nazionale, l'Autorità ha aggiornato, con la relazione 538/2018/I/IDR, il predetto elenco.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- il quadro normativo di riferimento su cui l'Autorità ha iniziato ad impostare le attività volte alla definizione del primo stralcio della sezione «acquedotti» del Piano nazionale è stato inciso dalle disposizioni recate dalla legge 145/18, che, per quanto di interesse in questa sede, ha introdotto i seguenti principali elementi di novità:
  - è stato riformulato il comma 516, articolo 1, della legge 205/17 nella parte riferita agli elementi di cui tener conto nel procedere all'aggiornamento periodico del Piano nazionale; in particolare, rispetto a tale comma, l'articolo 1, comma 153, lett. a), della legge 145/18 ha:
    - i) espunto – con riguardo ai nuovi interventi necessari e urgenti – il riferimento alla “priorità per quelli in stato di progettazione definitiva ed esecutiva”;
    - ii) inserito, quale criterio di preferenza nella selezione degli interventi, la presenza di “sinergie e complementarità [tra i medesimi interventi] tenuto conto dei Piani di gestione delle acque predisposti dalle Autorità di distretto, ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006”;
  - ai fini della definizione della sezione «acquedotti» del citato Piano nazionale, il comma 517 della legge 205/17, è stato integrato (dall'articolo 1, comma 153, lett. b), della citata legge 145/18) con specifico riferimento:
    - i) agli obiettivi prioritari al cui perseguimento devono essere

funzionali gli interventi individuati dall’Autorità, sentiti gli enti locali e le regioni; in particolare, è stato esplicitato che l’obiettivo del “raggiungimento di adeguati livelli di qualità tecnica” ricomprende quello “di riduzione della dispersione delle risorse idriche”;

- ii) alla trasmissione, da parte dei soggetti competenti, dei dati inerenti alle perdite di rete, prevedendo che “gli enti di governo dell'ambito, d'intesa con gli altri soggetti responsabili della realizzazione degli interventi, trasmettono all'Autorità (...), secondo le modalità dalla medesima previste, i dati necessari ad individuare lo stato iniziale delle dispersioni idriche, nonché gli interventi volti alla progressiva riduzione delle stesse. Entro sessanta giorni dalla richiesta, gli Enti di governo dell'ambito forniscono all'Autorità (...), eventuali ulteriori informazioni e documenti necessari”;
- quale misura di sostegno agli investimenti in parola, il comma 155 dell’articolo 1 della legge 145/18 prevede che “per l’attuazione di un primo stralcio del Piano nazionale di interventi nel settore idrico (...), e per il finanziamento della progettazione di interventi considerati strategici nel medesimo Piano è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui per gli anni dal 2019 al 2028, di cui 60 milioni di euro annui per la sezione «invasi»”.

**CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:**

- al fine di tenere nella dovuta considerazione le richiamate disposizioni introdotte dall’articolo 1, commi 153-155, della legge 145/18, in tema di Piano nazionale di interventi nel settore idrico, con la deliberazione 51/2019/R/IDR l’Autorità ha rinnovato ed integrato il procedimento di cui alla deliberazione 25/2018/R/IDR, provvedendo, nell’ambito del procedimento in parola, a:
  - individuare, con il coinvolgimento delle Autorità di distretto competenti per ciascun territorio, le sinergie e le complementarietà tra gli interventi (strategicamente rilevanti e a prescindere dal relativo stato di progettazione) da ricomprendere nei vari stralci del Piano nazionale, proseguendo, in particolare, le attività di coordinamento tra le amministrazioni coinvolte anche al fine di adottare criteri di selezione coerenti – anche alla luce della rinnovata e rafforzata attenzione che il legislatore ha posto sul contenimento delle dispersioni idriche – e declinati in base alle garanzie in ordine alla efficacia e alla rapidità di esecuzione degli interventi da finanziare;
  - integrare le attività volte alla definizione della sezione «acquedotti» del Piano nazionale, anche con eventuali analisi di *sensitivity* di natura tariffaria, alla luce del completamento dell’operatività degli strumenti di finanziamento previsti, valutando le misure più idonee ad assicurare - tenuto conto delle caratteristiche dei soggetti potenzialmente beneficiari



- di risorse pubbliche - la capacità gestionale dell'operatore al quale sarà affidata la conduzione delle opere finanziate dal Piano nazionale, quale presupposto per un impiego efficace delle risorse concesse;
- con la Relazione 252/2019/I/IDR l'Autorità ha individuato un *cluster* iniziale di 26 interventi/progetti da includere nel primo stralcio della sezione "acquedotti" del Piano nazionale, a valere per gli anni 2019 e 2020 – aggiornando gli elenchi di cui alle precedenti Relazioni 268/2018/I/IDR e 538/2018/I/IDR –; gli interventi selezionati sono riconducibili alle seguenti categorie:
    - reperimento di nuove risorse idriche;
    - interconnessione degli schemi acquedottistici;
    - incremento della disponibilità idrica;
    - miglioramento della qualità dell'acqua prelevata;
    - riduzione e contenimento delle perdite idriche;
  - avendone verificato i requisiti di strategicità, sinergia rispetto alla pianificazione sovraordinata di distretto e coerenza con gli obiettivi del Piano Nazionale – come integrati dalla legge 145/2018 – l'Autorità ha inserito nell'elenco in parola la progettazione degli interventi relativi alla "*messa in sicurezza [delle] opere di captazione e adduzione [dei] sistemi acquedottistici alimentati dalle sorgenti del Traforo del Gran Sasso*", distinti per il territorio Aquilano e per quello Teramano, proposti dalla Regione Abruzzo;
  - l'elenco di cui alla suddetta Relazione 252/2019/I/IDR, sul quale sono stati acquisiti il concerto dei Ministeri competenti nonché l'intesa della Conferenza unificata in data 25 luglio 2019, è stato adottato con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 agosto 2019 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 26 settembre 2019);
  - il decreto in parola prevede, in particolare, che:
    - "*la copertura del costo degli interventi [sia] assicurata a valere e nel limite delle risorse del citato articolo 1, comma 155, della legge 145/2018, pari a 40.000.000 euro per l'annualità 2019 e a 40.000.000 euro per l'annualità 2020*" (articolo 1, comma 2);
    - "*le risorse di cui al comma 2 poss[ano] essere accreditate alla [Csea] con la procedura di cui all'art. 34, comma 2-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196*" (articolo 1, comma 3);
    - l'Autorità, "*con propri provvedimenti, disciplina le condizioni, i termini, le modalità di erogazione delle risorse per la realizzazione degli interventi di cui all'art.1*" (articolo 2, comma 1).

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- con la deliberazione 425/2019/R/IDR l'Autorità ha disciplinato le condizioni, i termini e le modalità di erogazione delle risorse destinate al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1 del d.P.C.M 1 agosto 2019, individuando altresì obblighi di rendicontazione e comunicazione da parte dell'Ente di riferimento (per il tramite dell'Ente di governo dell'ambito competente);

- al fine di contemperare l'esigenza di procedere celermente alla programmazione e realizzazione degli interventi contenuti nell'Allegato 1 al richiamato d.P.C.M 1 agosto 2019 con la necessità di assicurare adeguate modalità di rendicontazione e monitoraggio delle somme stanziare, l'Autorità ha previsto all'articolo 4 della deliberazione da ultimo citata che le medesime somme vengano erogate al soggetto realizzatore in quattro quote, subordinate, con riferimento alla prima quota, all'attestazione di una serie di adempimenti preliminari, e, a partire dalla seconda quota, all'attestazione di determinate condizionalità da parte dell'Ente di riferimento ed in seguito alla certificazione dell'effettiva spesa degli importi previsti;
- in particolare, per quanto di interesse in questa sede, la deliberazione 425/2019/R/IDR ha disposto (al comma 2.5) che l'Autorità, con propria deliberazione, autorizzi Csea all'erogazione delle risorse al soggetto attuatore successivamente alla verifica dei seguenti adempimenti:
  - da parte dell'Ente di riferimento:
    - individuazione o conferma del soggetto realizzatore dell'intervento, il quale assume l'esclusiva responsabilità sulla corretta e tempestiva esecuzione dei lavori (comma 2.2);
  - da parte del soggetto realizzatore:
    - comunicazione all'Autorità, alla Csea e al proprio Ente di riferimento del nominativo del Responsabile Unico di Procedimento, di seguito RUP (comma 2.3, lettera a);
    - per il tramite del RUP, reperimento del Codice Unico di Progetto (CUP) dell'opera utilizzando l'apposito sistema telematico istituito dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, al fine di garantire opportuna tracciabilità e monitoraggio dei flussi finanziari (comma 2.3, lettera b);
    - inserimento dei dati richiesti per il monitoraggio degli interventi nella banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), di cui al d.lgs. 229/11 (comma 2.3, lettera c);
- all'articolo 5 della deliberazione in parola è stato definito il contenuto informativo minimo della documentazione da trasmettere, che include le informazioni di cui al precedente elenco;
- con la circolare 37/2019/IDR, Csea ha definito la modulistica mediante la quale gli Enti di riferimento di cui all'Allegato 1 al richiamato d.P.C.M. 1 agosto 2019, con il coinvolgimento dei soggetti realizzatori dagli stessi individuati, devono assolvere agli obblighi informativi previsti ai commi 2.2, 2.3 e 5.2 della deliberazione 425/2019/R/IDR.

**CONSIDERATO, ANCORA, CHE:**

- con la deliberazione 512/2019/R/IDR l’Autorità ha autorizzato l’erogazione da parte di Csea della prima quota di finanziamento, ai sensi del comma 4.1 lettera a) e previa verifica degli adempimenti di cui al comma 2.5 della citata deliberazione 425/2019/R/IDR, per la realizzazione di alcuni degli interventi di cui all’Allegato 1 al richiamato d.P.C.M. 1 agosto 2019 – contenuti nell’Allegato A alla deliberazione in parola;
- nella medesima deliberazione l’Autorità ha rinviato l’autorizzazione all’erogazione della prima quota di finanziamento, successivamente al completo adempimento degli obblighi di cui all’articolo 2 della deliberazione 425/2019/R/IDR, con specifico riferimento agli interventi non espressamente inseriti nell’Allegato A alla medesima deliberazione.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- il decreto-legge 32/19, nell’ambito delle *“disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”* ha previsto, all’articolo 4-ter, la nomina – da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Presidente della regione Abruzzo – di un Commissario straordinario del Governo, in carica fino al 31 dicembre 2021, *“con il compito di sovrintendere alla progettazione, all’affidamento e all’esecuzione degli interventi indifferibili ed urgenti volti a fronteggiare la situazione di grave rischio idrogeologico e conseguire adeguati standard di qualità delle acque e di sicurezza idraulica del sistema idrico del Gran Sasso”*;
- per quanto di interesse in questa sede, con riferimento al medesimo articolo del decreto-legge in parola rilevano altresì le seguenti disposizioni:
  - *“per la realizzazione dei lavori di completa messa in sicurezza dell’acquifero del Gran Sasso, il Commissario straordinario può assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e opera in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea”* (comma 9);
  - *“per la realizzazione degli interventi urgenti di cui al presente articolo è autorizzata l’apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, sulla quale confluiscono le risorse pubbliche all’uopo destinate o risorse di altra natura”* (comma 11);
- la Regione Abruzzo, con la comunicazione del 25 novembre 2019, ha comunicato a Csea, informando, tra gli altri, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Ambiente, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l’Autorità, che - con riferimento agli interventi n.n. 16 e 17, inseriti nel primo stralcio della sezione *“acquedotti”* del Piano approvato con d.P.C.M. 1 agosto 2019 - le somme stanziare dal citato Piano per i due interventi *“non*

*potranno che essere gestite dal Commissario all'uopo nominato, secondo le modalità previste nel Decreto 32/19 convertito con L. n. 55/19";*

- con il d.P.C.M. 5 novembre 2019 – registrato dalla Corte dei Conti in data 4 dicembre 2019 – è stato nominato il Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 4-ter, comma 1, del richiamato decreto-legge.

**CONSIDERATO INFINE CHE:**

- in data 21 giugno 2020 il Commissario Straordinario per la Sicurezza del Sistema Idrico del Gran Sasso ha trasmesso all'Autorità ed a Csea la documentazione aggiornata e le informazioni di dettaglio necessarie per l'avvio del finanziamento inerente ai seguenti interventi contenuti nell'Allegato 1 al d.P.C.M. 1 agosto 2019:
  - *“Messa in sicurezza opere di captazione e adduzione sistemi acquedottistici alimentati dalle sorgenti del Traforo del Gran Sasso - Lato Aquilano - solo progettazione”* (intervento n. 16, CUP J37I19000320002), che interessa il territorio servito dal gestore Gran Sasso Acqua S.p.A.;
  - *“Messa in sicurezza opere di captazione e adduzione sistemi acquedottistici alimentati dalle sorgenti del Traforo del Gran Sasso - Lato Teramano - solo progettazione”* (intervento n. 17, CUP J47I19000160002), che interessa il territorio servito dal gestore Ruzzo Reti S.p.A.;
- il Commissario in parola ha precisato di essere stato individuato dalla Regione Abruzzo quale soggetto realizzatore (beneficiario del contributo), per entrambi i progetti;
- l'Autorità e Csea, per i profili di rispettiva competenza, hanno verificato la sussistenza dei requisiti per l'ammissibilità dell'intervento all'erogazione della prima quota, ai sensi dei commi 2.5 e 4.1, lettera a), della deliberazione 425/2019/R/IDR.

**RITENUTO CHE:**

- sia opportuno procedere celermente alla programmazione ed alla realizzazione degli interventi contenuti nell'Allegato 1 al d.P.C.M. 1 agosto 2019, necessari alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della siccità e per promuovere il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, ai sensi dell'articolo 1, comma 516, della legge n. 205 del 2017;
- sia necessario autorizzare Csea ad erogare la prima quota di finanziamento di cui all'Allegato A alla presente deliberazione, ai sensi del comma 4.1 lettera a) della deliberazione 425/2019/R/IDR, per la progettazione dei seguenti interventi:
  - *“Messa in sicurezza opere di captazione e adduzione sistemi acquedottistici alimentati dalle sorgenti del Traforo del Gran Sasso - Lato Aquilano - solo progettazione”* (intervento n. 16, CUP J37I19000320002);
  - *“Messa in sicurezza opere di captazione e adduzione sistemi acquedottistici alimentati dalle sorgenti del Traforo del Gran Sasso - Lato Teramano - solo*

- progettazione*” (intervento n. 17, CUP J47I19000160002);
- sia opportuno subordinare l’erogazione delle successive quote, coerentemente con le modalità definite all’articolo 4 della deliberazione 425/2019/R/IDR, alle condizionalità di cui ai commi 7.1 e 7.3 della medesima deliberazione

### **DELIBERA**

1. di autorizzare Csea ad erogare la prima quota di finanziamento di cui all’*Allegato A* alla presente deliberazione, ai sensi del comma 4.1 lettera a) della deliberazione 425/2019/R/IDR, per la progettazione dei seguenti interventi, contenuti nell’Allegato 1 al d.P.C.M. 1 agosto 2019, proposti dal Commissario Straordinario per la Sicurezza del Sistema Idrico del Gran Sasso:
  - “*Messa in sicurezza opere di captazione e adduzione sistemi acquedottistici alimentati dalle sorgenti del Traforo del Gran Sasso - Lato Aquilano - solo progettazione*” (intervento n. 16, CUP J37I19000320002);
  - “*Messa in sicurezza opere di captazione e adduzione sistemi acquedottistici alimentati dalle sorgenti del Traforo del Gran Sasso - Lato Teramano - solo progettazione*” (intervento n. 17, CUP J47I19000160002);
2. di subordinare l’erogazione delle successive quote, coerentemente con le modalità definite all’articolo 4 della deliberazione 425/2019/R/IDR, alla verifica delle condizionalità di cui all’articolo 7 della medesima deliberazione;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

30 giugno 2020

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*